Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 18 luglio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. **297.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile in comune di Reggio Emilia.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dall'istituto Cesare Arici, casa della Compagnia di Gesù, in Gallarate (Varese), al prezzo di L. 33.000.000, un'area di mq 22.000 ubicata in Reggio Emilia, alle condizioni ed agli effetti specificati nel contratto condizionato di compravendita del 10 novembre 1973 a rogito per notar Giuseppe Intersimone di Roma, allo scopo di destinarla alla costruzione di un centro di addestramento professionale dei lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. **298.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare alcuni immobili in comune di Padova.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Bruno Carraro, al prezzo di L. 55.700.000, i seguenti distinti lotti di terreno siti nel territorio del comune di Padova, descritti entrambi in catasto al foglio 28, allo scopo di utilizzarli per l'ampliamento del centro di formazione ACLI-ENAIP esistente in Padova: lotto di terreno della superficie di circa mq 4755, parte dei mappali 159 e 153, confinante ad est, nord ed ovest con proprietà del venditore sig. Carraro ed a sud con il centro di formazione ACLI-ENAIP testè citato; lotto di terreno della superficie di circa mq 6550, parte dei mappali 154 e 185, confinante a nord con proprietà del venditore sig. Carraro, ad est con proprietà Pessi ed altri, a sud con la via Ansuino da Forlì e ad ovest con proprietà del venditore suddetto ed altri, alle condizioni e agli effetti specificati nel contratto condizionato di compravendita del 16 settembre 1971 a rogito per notar Giuseppe Intersimone di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Alto Adige » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Alto Adige » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Alto Adige » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1974, n. 65;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Alto Adige » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio i propri prodotti, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Alto Adige » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica, sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino del 10 % il totale delle viti presenti nei vigneti e purché le uve di tali vitigni diversi non concorrano alla produzione dei vini « Alto Adige ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Alto Adige » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico e alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Alto Adige » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1975
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 285

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « ALTO ADIGE »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Alto Adige » ed in lingua tedesca « Südtirol » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Alto Adige » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato giallo (Godenmuskateller o Goldmuskateller);
Pinot bianco (Weissburgunder);
Pinot grigio (Ruländer);
Riesling Italico (Welschriesling);
Riesling x Sylvaner (Müller-Thurgau);
Riesling renano (Rheinriesling);
Sylvaner;
Sauvignon;
Traminer aromatico (Gewürztraminer);
Cabernet;
Lagrein rosato (L. Kretzer);
Lagrein scuro L. dunkel);
Malvasià (Malvasier);
Merlot;
Moscato rosa (Rosenmuskateller);
Pinot nero (Blauburgunder);
Schiave (Vernatsch),

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni ad eccezione che per le Schiave con sottovarietà e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti può essere dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e « raccomandati » per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% ed al 15% per le sole Schiave.

In etichetta, in luogo delle denominazioni di origine « controllata » « Alto Adige » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione « dell'Alto Adige » o « Südtiroler ».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Alto Adige » devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Ariano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole gracitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Alto Adige » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, al q. 60 per il Moscato rosa; ai q. 80 per il Moscato giallo; ai q. 110 per il Cabernet e la Malvasia; ai q. 120 per il Riesling renano, il Müller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; ai q. 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; ai 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.

A detti limiti anche le annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il Moscato rosa ed al 70% per tutti gli altri vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello intero territorio della provincia di Bolzano. E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento, purchè tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Alto Adige »: Schiave una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10; Moscato giallo, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner, Sauvignon e Merlot di gradi 10,5; Pinot grigio, Traminer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero di gradi 11; Moscato rosa di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini « Alto Adige » è consentita in misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni previsti tra i « raccomandati » per la provincia di Bolzano e coltivati nella stessa zona di produzione di cui all'art. 3. Per il vino proveniente da vitigni di Schiave la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 15%.

Art. 6.

I vini a denominazione controllata « Alto Adige » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco (Weissburgunder):

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):

colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico (Welschriesling):

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling x Sylvaner (Müller-Thurgau):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Riesling renano (Rheinriesling):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sylvaner:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: delicato, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico, asciutto, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo dorato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, lievemente amarognolo; gradevolmente aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi arancione se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):

colore: rubino chiaro, rosato;
odore: non molto intenso, delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein scuro (Lagrein dunkel):

colore: rubino intenso;
odore: marcato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Malvasia (Malvasier):

colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore: gradevole, profumato;
sapore: pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Merlot (Merlot):

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):

colore: rosato;
odore: delicato e gradevole aromatico;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Schiave (Vernatsch):

colore: da granato a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione « Alto Adige » (in lingua tedesca « Südtiroler »), Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione cui all'art. 5.

Art. 8.

La denominazione « Alto Adige » Lagrein scuro e Lagrein rosato per i vini ottenuti con uve provenienti dai vigneti siti nel territorio dell'intero comune di Bolzano può portare in etichetta la qualificazione « Lagrein di Gries », o in lingua tedesca « Grieser Lagrein ».

Art. 9.

I vini « Alto Adige » Lagrein scuro, Merlot, Pinot nero se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno possono portare in etichetta la qualificazione « riserva ».

Il vino « Alto Adige » Cabernet se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni può portare in etichetta la qualificazione « riserva ».

Il periodo di invecchiamento obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Alto Adige » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini « Alto Adige » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera o documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Alto Adige » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975.

Ricostituzione della commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1975-76;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1975-76, i signori:

Consiglio prof. dott. Carlo, professore di zoologia;

Giacomini prof. dott. Valerio, professore di botanica;

Lippi Boncampi prof. dott. Cesare, professore di geologia;

Lepidi prof. dott. Aldo, professore di microbiologia agraria e tecnica;

Ferretti arch. Maria Grazia nata Liquori, rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Saura dott. Aldo, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Nicolò Alberti conte ing. Francesco, rappresentante del Touring club italiano;

il prefetto della provincia di Latina;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Roma;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975
Registro n. 1 Foreste demaniali, foglio n. 169

(5799)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Ricostituzione della commissione centrale mercati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER LA MARINA MERCANTILE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 321, con il quale è stata ricostituita la commissione prevista dall'art. 14 della predetta legge;

Considerato che la commissione predetta ha compiuto il quadriennio di carica previsto dal citato art. 14 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua rinnovazione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è presieduta, per delega del Ministro, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, dott. Fernando Cantile.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La prima sezione è così composta:

Tomei dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

La Mesa dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lucca dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mazzeo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Ciampis dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Costamagna on. Giuseppe, in rappresentanza dei comuni;

Falini per. agr. Franco e Martelli Duilio, in rappresentanza delle cooperative;

Viali dott. Giorgio e Vannicola dott. Paolo, in rappresentanza dei produttori agricoli;

Casalino comm. Vincenzo e Di Bari comm. Michele, in rappresentanza dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli;

Pretti rag. Mario, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

Capritti avv. Stelvio, in rappresentanza degli ambulanti.

La seconda sezione è così composta:

Mambelli dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cicala dott. Ercole, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mini dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Costanzo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Savi prof. Paolo, in rappresentanza del Ministero della Sanità;
Montagna dott. Lino, in rappresentanza dei comuni;
Masotti rag. Valeriano e Bedogni Remo, in rappresentanza delle cooperative;
Mombelloni dott. Pietro, Mondini comm. Pietro e Rossi dott. Piergiovanni, in rappresentanza degli allevatori;
Giulietti cav. Arnaldo e Bertolazzi cav. uff. Ferdinando, in rappresentanza dei commercianti di carni;
Ghezzi dott. Osvaldo, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

La terza sezione è così composta:

Vercillo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Mastroiacovo dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
Quaratino dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Costanzo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Samà dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
D'Alessandro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della sanità;
Mazzetti dott. Giuseppe, in rappresentanza dei comuni;
Piccioni rag. Wilmo e Rocci Franco, in rappresentanza delle cooperative;
Marchegiani Antonio, Berti Bruno e Tontini Ottone, in rappresentanza dei produttori ittici;
Seno dott. Mario e Bucchi Alfredo, in rappresentanza dei commercianti dei produttori ittici;
Iandoli Mario, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici;
Giorgetti Fausto, in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Art. 3.

Partecipano ai lavori della commissione in qualità di esperti i signori:

Tanzini sen. Angelo;
Rambelli dott. Elio;
Paschetta dott. Carlo;
D'Ercole dott. Carlo;
Picozzi dott. Giacomo;
Campanella col. Francesco;
Bauchiero dott. Enzo;
Fiorini comm. Ezio;
Terlizzi dott. Mario;
Ortolani Aldo;
Vollero rag. Rosario;
Pieroni Alfredo;
Della Volpe dott. Pietro;
Falini dott. Fidelfranco;
Locatelli Lorenzo;
Biggio prof. Carlo;
Ricci Enrico.

Art. 4.

I membri e gli esperti della commissione costituita con il presente decreto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dalla dott.ssa Adriana Pinto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1975
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 204

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1975.

Elevazione a vice consolato di 2ª categoria dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Acapulco (Messico).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi allo ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1952 con cui veniva istituita una agenzia consolare di 2ª categoria in Acapulco (Messico);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Acapulco (Messico) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Acapulco (Messico) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata di Città del Messico e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Guerrero.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1975
Registro n. 406, *foglio n.* 40

(5802)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Jacuzzi Europe S.p.a., in Valvasone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Jacuzzi Europe S.p.a. di Valvasone (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Jacuzzi Europe S.p.a. di Valvasone (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera di Udine S.p.a., in Pasian di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Cartiera di Udine S.p.a. di Pasian di Prato (Udine), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera di Udine S.p.a. di Pasian di Prato (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6006)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.R.S.A. - Officine realizzazioni sarde automobilistiche, in Assemini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. O.R.S.A. - Officine realizzazioni sarde automobilistiche di Assemini (Cagliari), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.R.S.A. - Officine realizzazioni sarde automobilistiche di Assemini (Cagliari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6005)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterificio meridionale, in Lucera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Laterificio meridionale, di Lucera (Foggia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterificio meridionale di Lucera (Foggia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Baby sud, in Caiazzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6004)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui

i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola (Caserta) con effetto dal 18 marzo 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola (Caserta) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5987)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beta-Geri, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Beta-Geri di Napoli con effetto dal 4 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1974, 20 aprile 1974, 21 aprile 1974 e 22 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beta-Geri di Napoli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5985)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola (Caserta) con effetto dal 18 marzo 1974;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola (Caserta) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TORÓS

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beta-Geri, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Beta-Geri di Napoli con effetto dal 4 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1974, 20 aprile 1974, 21 aprile 1974, 22 aprile 1974 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beta-Geri di Napoli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia;

Viste le dimissioni del sig. Pietro Rinaldini componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Ugo Davoli in sostituzione del sig. Pietro Rinaldini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ugo Davoli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Pietro Rinaldini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(6011)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Art. 2.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3.

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il « posto di cottura », eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8.

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9.

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(5884)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di luglio 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 3.000 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in lire 95 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 luglio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 281

(6104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale cooperativa di Nettuno ».

Con decreto ministeriale 27 giugno 1975 il sig. Corrado Placidi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale cooperativa di Nettuno », in sostituzione del comm. Rubei Alfredo, deceduto.

(5712)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.070.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2730/M)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 513.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2733/M)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2735/M)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2731/M)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 109.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2732/M)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2734/M)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2736/M)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738/M)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.512.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2739/M)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2740/M)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741/M)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.902.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742/M)

Autorizzazione al comune di Sarmato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Sarmato (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2743/M)

Autorizzazione al comune di Montù Beccaria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Montù Beccaria (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744/M)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.083.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745/M)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746/M)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747/M)

Autorizzazione al comune di Rueglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Rueglio (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748/M)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749/M)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750/M)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752/M)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753/M)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2754/M)

Autorizzazione al comune di Felino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Felino (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755/M)

Autorizzazione al comune di Zecca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Zecca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare a somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756/M)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757/M)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 15 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,70	645,70	645,55	645,70	646,20	645,55	645,65	645,70	645,70	645,70
Dollaro canadese	627,50	627,70	627,50	627,50	627,13	627,60	627,35	627,50	627,50	677,50
Franco svizzero	250;15	250,15	249,70	250,15	250,30	250,12	249,95	250,15	250,15	250,15
Corona danese	114,33	114,33	114,50	114,33	114,46	114,35	114,40	114,33	114,33	114,33
Corona norvegese	125,54	125,54	125,80	125,54	125,84	125,55	125,65	125,54	125,54	125,54
Corona svedese	157,86	157,86	158 —	157,86	158,22	157,85	157,94	157,86	157,86	157,86
Fiorino olandese	254,85	254,85	254,90	254,85	255,18	254,83	254,80	254,85	254,85	254,85
Franco belga	17,655	17,655	17,70	17,655	17,76	17,62	17,67	17,655	17,655	17,65
Franco francese	154,77	154,77	154,85	154,77	154,80	154,75	154,75	154,77	154,77	154,77
Lira sterlina	1415,60	1415,60	1416,50	1415,60	1416,85	1415,55	1415,70	1415,60	1415,60	1415,60
Marco germanico	264,17	264,17	264,20	264,17	264,37	264,15	264,16	264,17	264,17	264,17
Scellino austriaco	37,4025	37,4025	37,45	37,4025	37,51	37,35	37,40	37,4025	37,4025	37,40
Escudo portoghese	25,65	25,65	25,65	25,65	25,64	25,63	25,65	25,65	25,65	25,65
Peseta spagnola	11,336	11,336	11,34	11,336	11,34	11,35	11,3350	11,336	11,336	11,33
Yen giapponese	2,1845	2,1845	2,1850	2,1845	2,185	2,20	2,1845	2,1845	2,1845	2,13

Media dei titoli del 15 luglio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	97,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,250
» 5 % (Beni esteri)	89,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,650
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	80,450
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss	99,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,900
» poliennali 7 % 1978	94,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1975

Valuta	
Dollaro USA	645,675
Dollaro canadese	627,425
Franco svizzero	250,050
Corona danese	114,365
Corona norvegese	125,595
Corona svedese	157,900
Fiorino olandese	254,825
Franco belga	17,662
Franco francese	154,760
Lira sterlina	1415,650
Marco germanico	264,165
Scellino austriaco	37,401
Escudo portoghese	25,650
Peseta spagnola	11,335
Yen giapponese	2,184

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 31 ottobre 1974, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti la ttiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 2614/74

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:	
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	11.429,31
	04.01-115	b. altri	9.763,23
		II. altri:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.01-210	1. inferiore o uguale a 4%	9.763,23
	04.01-251 04.01-255	2. superiore a 4%	12.412,30
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.01-310	1. inferiore o uguale a 4%	8.930,19
	04.01-351 04.01-355	2. superiore a 4%	11.579,26
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	28.973,13
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	61.286,75
	04.01-805	III. superiore a 45%	94.716,65
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
		A. *senza aggiunta di zuccheri:*	
	04.02-110	I. siero di latte	6.022,88
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	27.723,57
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	53.939,34
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	55.605,42
	04.02-275	4. superiore a 29%	66.693,18
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	22.725,33
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% . . .	48.941,10
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	50.607,18
	04.02-375	4. superiore a 29%	61.694,94
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9% . .	9.896,52
	04.02-430	2. altri	13.361,96
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	61.286,75
	04.02-475	2. superiore a 45%	94.716,65

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):	
	04.02-501	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	24.158,16
	04.02-503	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	27.490,32
	04.02-505	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	29.989,44
	04.02-507	4. superiorè a 23% ed inferiore o uguale a 24%	31.655,52
		b. altri (*c*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5%	227,25 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	489,41 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27%	616,95 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5%	227,25 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	489,41 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27%	616,95 per kg (*l*)
	00	II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	22.083,89
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):	
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45%	612,87 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45%	947,17 per kg (*l*)
04.03		Burro:	
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85% . . .	111.435,76
	04.03-900	B. altro	135.952,13
04.04		Formaggi e latticini:	
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):	
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:	
	04.04-111	1. uguale o superiore a 174,92 U.C. ed inferiore a 194,92 U.C.	12.495,60
	04.04-113	2. uguale o superiore a 194,92 U.C.	98.690,25 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 194,92 U.C. e inferiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	12.495,60
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	98.690,25 (*m*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
04.04 (*segue*)	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 242,92 U.C. per 100 kg di peso netto	98.690,25 (*m*)
	04.04-190	II. altri	98.690,25
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	87.710,73 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere . . .	60.462,04
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):	
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette . .	24.991,20
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	25.824,24
	04.04-403	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	29.156,40
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48%	78.863,90
	04.04-405	2. superiore a 48%	83.795,49
	04.04-407	b. superiore a 36%	150.438,69
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47%	87.710,78
		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:	
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	88.168,95
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, della sostanza secca (*b*):	
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48%	81.204,74 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48%	81.204,74 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	81.204,74 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	81.204,74 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	81.204,74
		c. superiore a 72%:	
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	60.903,55
	04.04-860	2. altri	147.847,94
		II. non nominati:	
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	87.710,78
	04.04-950 04.04-970	b. altri	147.847,94

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro . . .	11.037,78
	17 02-190	II. altri	11.037,78
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	11.037,78
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):	
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:	
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	18.710,08
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	23.933,24
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:	
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	22.117,21
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:	
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	17.577,14
	23.07-500	II. *non contenenti* né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	23.933,24

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle delle specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. n scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione): contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.998,24;
C) L zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.247,80) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.358,68) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, **da** Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 75,65 U.C. (pari a L. 63.019,48) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, **da** Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.358,68) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, **da** Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(4933)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dall'8 luglio 1974 al 24 novembre 1974, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1750/74, n. 2008/74, n. 2202/74 e n. 2647/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 25-8-1974	dal 26-8-1974 al 20-10-1974	dal 21-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 24-11-1974
01.03		Animali vivi della specie suina:					
		A. delle specie domestiche:					
		II. altri:					
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	4.806 (*a*)	12.015 (*a*)	12.015 (*a*)	12.015 (*a*) (*f*)	12.495 (*a*) (*f*)
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	4.806 (*b*)	12.015 (*b*)	12.015 (*b*)	12.015 (*b*) (*f*)	12.495 (*b*) (*f*)
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal numero 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:					
		A. carni:					
		III della specie suina:					
		a. domestica:					
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.408 (*c*)	12.015 (*c*)	12.015 (*c*)	12.015 (*c*) (*f*)	12.495 (*c*) (*f*)
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	12.015 (*d*)	16.020 (*d*)	16.020 (*d*)	24.030 (*d*)	24.990 (*d*)
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	7.209 (*d*)	12.015 (*d*)	12.015 (*d*)	12.015 (*d*)	12.495 (*d*)
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	8.010 (*d*)	12.015 (*d*)	12.015 (*d*)	12.015 (*d*)	12.495 (*d*)
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	4.806	8.010	8.010	8.010 (*g*)	8.330 (*g*)
		6. altre:					
	02.01-481	aa. disossate e congelate	8.010	12.015	12.015	12.015	12.495
	02.01-470 02.01-485	bb. non nominate . . .	12.015	12.015	12.015	12.015	12.495
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:					
		A. lardo:					
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	8.010	9.612	16.020	16.020	16.660
	02.05-105	II. secco o affumicato	8.010	9.612	16.020	16.020	16.660
	02.05-300	B. grasso di maiale	—	8.010	8.010	8.010	8.330

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 25-8-1974	dal 26-8-1974 al 20-10-1974	dal 21-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 24-11-1974
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:					
		B. della specie suina domestica:					
		I. carni:					
		a salate o in salamoia:					
	02.06-110	1 in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005	4.165
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:					
	02.06-130	aa. mezzene bacon . . .	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005	4.165
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori .	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005	4.165
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005 (*e*)	4.005	4.165
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	12.015	16.020	16.020	16.020	16.660
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	7.209	12.015	12.015	12.015	12.495
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	8.010	12.015	12.015	12.015	12.495
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	4.806	8.010	8.010	8.010	8.330
	02.06-390	7. altre	8.010	8.010	8.010	8.010	8.330
		b. secche o affumicate:					
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:					
	02.06-530	bb. altri	6.408	6.403	6.408	6.408	6.664
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:					
		B. altre:					
		III. non nominate:					
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:					
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:					
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	16.020	16.020	24.030	24.030	24.990
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	16.020	16.020	24.030	24.030	24.990
	16.02-390	cc. altre	8.010	8.010	12.015	12.015	12.495

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia e Romania.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria.
(*d*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria.
(*e*) Per i prodotti originari della Repubblica del Sud Africa e della Svezia, l'importo supplementare è:
per il periodo dall'8 luglio 1974 al 31 luglio 1974 L. 8.010 per 100 kg;
per il periodo dal 1° agosto 1974 al 25 agosto 1974 L. 12.015 per 100 kg.
(*f*) Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è:
per il periodo dal 21 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 16.020 per 100 kg;
per il periodo dal 28 ottobre 1974 al 24 novembre 1974 L. 16.660 per 100 kg.
(*g*) Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca e della Svezia l'importo supplementare è:
per il periodo dal 21 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 20.025 per 100 kg;
per il periodo dal 28 ottobre 1974 al 24 novembre 1974 L. 20.825 per 100 kg.

(5397)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, con il quale viene stabilito il programma per il concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973, concernente la determinazione della nuova pianta organica della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente l'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparate alle cittadine italiane le italiane non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per le partigiane combattenti e per le cittadine deportate dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

b) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

c) per le cittadine aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano state costrette ad allontanarsene o non possono farvi ritorno;

3) il limite massimo di età è stabilito in anni 39 per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) alle candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Le elevazioni, di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4), si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per le mutilate e le invalide della lotta di liberazione, per le mutilate e le invalide civili per i fatti di guerra, per le mutilate e le invalide per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per le mutilate e le invalide per servizio civile, per le mutilate e le invalide in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per le mutilate e le invalide in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per le mutilate e le invalide per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per le mutilate e le invalide di guerra alto-atesine (legge 3 aprile 1958, n. 467), per le mutilate e le invalide della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per le vedove e per le orfane di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per le mutilate e le invalide del lavoro, le orfane e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n 851, nonchè per le categorie alle quali sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di Stato di assistente sanitaria, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità del modello allegato e firmate dalle aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) i titoli di studio posseduti, l'istituto che li ha rilasciati, nonchè l'anno in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;

6) i servizi prestati, come impiegate, presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere state destituite o dispensate, nè di essere decadute dall'impiego;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) le prove facoltative prescelte tra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva, altresì, di sottoporre le vincitrici alla visita di un sanitario di propria fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno escluse dal concorso le candidate che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta libera o in bollo insufficiente e delle domande nelle quali la firma della candidata non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni da comunicarsi all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma d'esame e svolgimento delle prove

L'esame consiste in due prove scritte ed un colloquio, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 19 *e* 20 *settembre* 1975, *con inizio alle ore* 8,30.

Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede sopra indicati.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse al colloquio le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se la candidata non ottenga almeno la valutazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato tutte le prove e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi:

a) diplomi originali o copie autenticate dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita;

Se l'aspirante è nata all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificato conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito con il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, nel certificato se ne deve fare menzione dichiarando che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale dovrà accedere.

Per le candidate assimilate alle invalide di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, *di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento* della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di stato di assistente sanitaria;

4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare *riferimento a documenti già presentati ad altri uffici* pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione della concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria delle idonee e delle vincitrici del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, tenuto conto della votazione complessiva riportata dalle candidate nelle prove d'esame e dei titoli di preferenza e precedenza; essa verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di assistente sanitaria.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo esse avranno diritto al trattamento economico spettante alla qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Alle vincitrici del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provviste di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica verrà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Compiuto il periodo di prova, le assistenti sanitarie in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegata un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1975
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 356

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) L'assistenza sanitaria e sociale.

2) *Le malattie infettive acute e le malattie sociali;* le malattie del lavoro; le tossicosi.

COLLOQUIO

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.

3) Nozioni di diritto sanitario.

4) Elementi di statistica demografica e sanitaria.

PROVE FACOLTATIVE

1) Dattilografia.

2) Stenografia.

3) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

La sottoscritta (nome e cognome) . . . .
nata a . . . . (provincia di . . .) il . . . . .
residente in . . . (provincia di . . .) via . . . .
chiede di essere ammessa al concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinsione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria conseguito presso la scuola . . . . in data . . . nonchè del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'istituto . . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

8) non è stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stata dichiarata decaduta dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

9) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . . (solo nel caso in cui intenda sostenere prove facoltative);

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate tempestivamente.

(5991)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e particolarmente l'art. 58 quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la nuova tabella *A*, annessa allo statuto predetto, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, contenente i posti in organico, le qualifiche ed i parametri relativi alla carriera di concetto di ragioneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto l'esito infruttuoso dell'espletamento del concorso a due posti di vice ragioniere in prova bandito con decreto direttoriale del 17 aprile 1969, esito comunicato dalla commissione giudicatrice il 2 ottobre 1974;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo Istituto nella seduta del 28 maggio 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non avere superato il 32° anno di età; gli aspiranti che abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti a documentare i titoli su cui si basa la richiesta dell'elevazione;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti disposta con decreto direttoriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire alla sede dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma - Piazza Lauro De Bosis n. 15 - Foro Italico, 00194 Roma, direttamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda prodotta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta sede dell'Istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Gli esami di cui al presente concorso consistono in due prove scritte e una orale, secondo il programma di cui allo allegato *B*.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati mediante notificazione personale agli interessati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti ottenuti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto direttoriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire alla sede dell'Istituto indicata all'art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 5, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina o la elevazione del limite di età.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla sede dell'Istituto indicata all'articolo 3, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non abbia superato il 32° anno di età;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicano le norme contenute del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il direttore: CORRENTI

ALLEGATO A

All'Istituto superiore statale di educazione fisica - Piazza Lauro de Bosis n. 15 - Foro Italico - 00194 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . (*a*) chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del personale dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale 28 maggio 1975 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere nat. . a . . . (provincia di . . .) il . . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite essendo in possesso del seguente titolo . . . . .;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

4) di non aver riportato condanne penali (*c*);

5) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio, previsto dall'art. 2 del bando di concorso:

7) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . .

. . sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente del comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . .

Firma (*h*) . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

1ª *Prova scritta*:

a) diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª *Prova scritta*:

b) ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di scienza delle finanze;

d) legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

(5825)

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 49

(prima disciplina indicata nel gruppo: Geografia)

Concorso n. 49:

Dagradi prof. Pierino, Università di Bologna;
Pecora prof. Aldo, Università di Torino;
Pedrini Prete prof.ssa Maria Rosa, Università di Bologna;
Bevilacqua prof.ssa Eugenia, Università di Padova;
Baldacci prof. Osvaldo, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 78

(prima disciplina indicata nel gruppo: Psicologia)

Concorso n. 78*c*:

Lazzeroni prof. Virgilio, Università di Siena;
Kanizsa prof. Gaetano, Università di Trieste;
Ancona prof. Leonardo, Università Cattolica di Roma;
Metelli prof. Fabio, Università di Padova;
Bozzi prof. Paolo, Università di Trieste.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 207

(prima disciplina indicata nel gruppo: Impianti elettrici)

Concorso n. 207:

Paolucci prof. Antonio, Università di Padova;
Mariotti prof. Giancarlo, Università di Pisa;
Iliceto prof. Francesco, Università di Roma;
Fiorio Belletti prof. Giovanni, Politecnico di Torino;
Di Pierro prof. Enrico, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 369

(Magnetofluidodinamica)

Concorso n. 369:

Nocilla prof. Silvio, Politecnico di Torino;
Belleni Morante prof. Aldo, Università di Firenze;
Bellomo prof. Ettore, Università di Padova;
Mattei prof. Giulio, Università di Pisa;
Ferrarese prof. Giorgio, Università di Roma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(6069)

Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Con decreto ministeriale 10 luglio 1975 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 8

(prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto ecclesiastico)

Concorso n. 8:

Ciprotti prof. Pio, Università di Camerino, in sostituzione del prof. Baccari Renato.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 21

(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dei trattati e politica internazionale)

Concorso n. 21:

Vedovato prof. Giuseppe, Università di Roma, in sostituzione del prof. Damoja Fulvio.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 31

(prima disciplina indicata nel gruppo: Ragioneria generale e applicata)

Concorso n. 31*b*:

Onida prof. Pietro, Università di Roma, in sostituzione del prof. Zerbi Tommaso.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 74
(prima disciplina indicata nel gruppo: Estetica)

Concorso n. 74:

Bontadini prof. Gustavo, Università cattolica di Milano, in sostituzione del prof. Fabro Cornelio.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 96
(prima disciplina indicata nel gruppo: Radiologia)

Concorso n. 96a:

Perussia prof. Aldo, Università di Milano, in sostituzione del prof. Leonardi Leo.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 222
prima disciplina indicata nel gruppo: Scienza delle costruzioni)

Concorso n. 222b:

Dall'Aglio prof. Bruno, Università di Padova, in sostituzione del prof. Pugno Giuseppe Maria.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(6070)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di sessantasette sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 320, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di 67 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di 67 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, è costituita come appresso:

Presidente:

gen. B. s.p. a disp. Raucci Cesare.

Membri:

col. g. s.p. a disp. Olivieri Ugo;
ten. col. g. (t) s.p.e. Calabrese Vincenzo;
ten. col. f. (RSU) s.p.e. Marchi Eugenio;
ten. col. a. s.p.e. Tascini Eugenio.

Membri supplenti:

col. c. s.p. a disp. Palmieri Enzo;
ten. col. f. (RSU) s.p.e. Lozzi Alvaro.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1975
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 12

(5674)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti il decreto n. 51/332 n. reg. decr. 970 in data 10 aprile 1974, con il quale venne indetto il concorso a posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Torino alla data del 30 novembre 1973 e successiva modifica prevista con decreto n. 51/1105 n. reg. decr. 3084 in data 10 settembre 1974;

Visto il decreto n. 51/780 n. reg. decr. 2324 del 17 giugno 1975, con il quale il dott. Mario Ponzetto, titolare della condotta medica del comune di Sant'Ambrogio di Torino, viene nominato componente la commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del presidente della giunta regionale e del prefetto di Torino nonché la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 51/332 n. reg. decr. 970 in data 10 aprile 1974 per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1973, è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, vice prefetto comandato alla regione Piemonte.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;
Trotta dott. Ugo, vice prefetto della prefettura di Torino;
Paletto prof. dott. Angelo, direttore dell'istituto patologia chirurgica dell'Università;
Poletti prof. dott. Tiziano, medico primario ospedale Mauriziano;
Ponzetto dott. Mario, medico condotto.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero di sanità trasferito alla regione Piemonte.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Torino, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 17 giugno 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(5861)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8210 del 21 ottobre 1972 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1971;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Lavorato Alfonso	punti 66,633	su 120
2. Pesce Giovanni	» 65,016	»
3. Totaro Giuseppe	» 61,273	»
4. D'Andrea Pietro	» 60,285	»
5. de Laurentiis Umberto	» 60,150	»
6. Matteo Antonio	» 59,881	»
7. Marchianò Francesco	» 59,547	»
8. Rumma Rocco	» 57,520	»
9. Trivelli Pompeo	» 56,619	»
10. Nesi Bruno	» 55,621	»
11. Leo Gennaro	» 55,212	»
12. Valiante Ugo	» 53,306	»
13. Giffoni Luigi	» 53,016	»
14. Sacchi Carlo	» 52,601	»
15. Del Baglivo Giuseppe	» 51,552	»
16. Carbone Paolo	» 49,916	»
17. Guzzo Sabato	» 49,100	»
18. Tortoriello Carmine	» 45,173	»
19. Polti Vincenzino	» 42,922	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 27 maggio 1975

Il medico provinciale: MOLES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4922 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1971, bandito con decreto n. 8210 del 21 ottobre 1972;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Lavorato Alfonso: comune di Salerno, 2ª condotta;
2) Pesce Giovanni: comune di Battipaglia, 2ª condotta;
3) D'Andrea Pietro: comune di Polla;
4) de Laurentiis Umberto: comune di Sassano;
5) Matteo Antonio: comune di Montesano sulla Marcellana, 2ª condotta, Montesano Scalo;
6) Marchianò Francesco: comune di Atrani;
7) Rumma Rocco: comune di Siano;
8) Trivelli Pompeo: comune di Novi Velia;
9) Leo Gennaro: comune di Palomonte;
10) Sacchi Carlo: comune di Camerota, capoluogo;
11) Del Baglivo Giuseppe: comune di Laviano;
12) Carbone Paolo: comune di Campora;
13) Guzzo Sabato: comune di Corleto Monforte;
14) Tortoriello Carmine: comune di Tortorella;
15) Polti Vincenzino: comune di Torraca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 27 maggio 1975

Il medico provinciale: MOLES

(5607)

ENTE OSPEDALIERO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto presso la divisione di otorinolaringoiatria

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione 25 giugno 1975, n. 247, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale generale.

Le domande di partecipazione dirette all'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta, viale Ginevra, 3, Aosta, cap. 11100, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(6034)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE DI ZONA « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della delibera 17 marzo 1975, n. 163, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti:

un posto di aiuto-analista;
un posto di aiuto-anestesista;
un posto di aiuto-radiologo.

Le domande, corredate dai documenti di rito stabiliti nel bando relativo, dovranno essere presentate alla direzione amministrativa dell'ente, in Terlizzi (Bari), entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tassa di ammissione al concorso: lire cinquemila.

(5635)

ENTE OSPEDALIERO DI ZONA «VITTORIO EMANUELE» DI ATESSA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale per lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente di medicina generale per lungodegenti.

I requisiti di ammissione al concorso sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso e precisamente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti (in bollo):

documentazione comprovante il possesso della idoneità per il posto messo a concorso, secondo le leggi vigenti in materia;

tutti quei documenti, titoli scientifici e di carriera che credano opportuno presentare, nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

ricevuta di vaglia postale di L. 3000 per tassa concorso, non rimborsabili.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Atessa (Chieti).

(5636)

ENTE OSPEDALIERO DI ZONA « UMBERTO I » DI FASANO

Concorso al posto di aiuto ostetrico-ginecologo

L'amministrazione dell'ospedale di Fasano (Brindisi) ha bandito in data 13 maggio 1975 pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

A detto posto è annesso il trattamento economico previsto dalle vigenti tabelle dell'ospedale.

Il concorso viene espletato con le modalità e procedure inserite nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le prove di esame sono quelle previste dal suindicato decreto.

Per il posto da conferire è richiesto il certificato di idoneità regionale. Per coloro cui è applicabile la norma dell'art. 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, è richiesto documento legale da cui risulti l'inclusione negli appositi elenchi di cui allo stesso articolo.

Il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente.

(5862)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario

Si rende noto che sono riaperti fino alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i termini di scadenza dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto chirurgo del servizio di pronto soccorso;

tre posti di aiuto del servizio di radiologia.

(5539)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

In esecuzione della delibera n. 147 del 21 febbraio 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente pediatra. Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi nazionali Fiaro-Medici e relativo protocollo aggiuntivo. I requisiti di ammissione al concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. Alla domanda, su carta da bollo da L. 700, dovranno essere allegati i seguenti documenti: diploma di laurea in medicina e chirurgia; certificato di abilitazione all'esercizio professionale; ricevuta di vaglia postale di L. 5.000 intestato alla tesoreria dell'ente ospedaliero « Cassa di risparmio L'Aquila »; eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età; ogni altro documento, titolo scientifico e di carriera utile agli effetti della formulazione della graduatoria; *curriculum vitae* in sei esemplari; elenco dei titoli e dei documenti in sei esemplari. Le prove di esame comprendono: relazione scritta su un caso clinico; due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso. Coloro che intendono partecipare al concorso devono farne domanda entro e non oltre le ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente bando di concorso senza obbligo di comunicare i motivi o senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta. Ulteriori notizie potranno essere assunte presso l'ufficio personale del l'ente.

(5540)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **23.**

Integrazione della legge regionale 27 dicembre 1974, n. 42 « Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dalla applicazione del trattamento degli autoferrotramvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese alle quali è stato concesso il contributo di cui alla legge regionale 27 dicembre 1974, n. 42, in aggiunta alle somme previste dalla citata legge, l'ammontare dei relativi oneri riflessi a carico delle imprese stesse, per un importo complessivo di L. 220.000.000.

La presente erogazione ha il medesimo carattere di anticipazione di corrispondente concessione dello Stato alle predette imprese, tramite le regioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 220.000.000 del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1975 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e istituzione del cap. 374 « Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del trattamento degli autoferrotramvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione ».

Art. 3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **24.**

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5, modificato dall'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 13, sono aumentati di L. 210.000.000 per ciascuno degli anni dal 1975 al 1983.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1975, mediante riduzione di L. 210.000.000 del cap. 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente aumento dello stanziamento del cap. 607 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea ».

Agli oneri annui relativi a ciascun esercizio dal 1976 al 1983 si provvederà mediante apposito stanziamento nei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa degli esercizi futuri.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 25.

Corresponsione di ulteriori somme alle aziende private esercenti autolinee in concessione per l'adeguamento del trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di proseguire l'attuazione degli interventi disposti dalla legge regionale 27 dicembre 1974, n. 42, in relazione al protocollo d'intesa di cui alla nota del Ministero del lavoro del 31 luglio 1974, la giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende indicate all'art. 1, primo comma, della citata legge, ulteriori somme in anticipazione di quanto sarà corrisposto dallo Stato in sede di definizione del problema relativo al trattamento economico del personale dipendente dalle aziende stesse.

Art. 2.

Alle aziende verrà corrisposta per ogni agente la somma di L. 35.421 per sette mensilità riferita al periodo 1° luglio-31 dicembre 1974, e la somma di L. 88.553 per nove mensilità riferita al periodo 1° gennaio-30 settembre 1975, comprensive degli oneri tributari, assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore nonchè degli oneri riflessi a carico dell'impresa. Dette somme verranno corrisposte alle aziende in unica soluzione per i periodi relativi al 1974 ed al primo quadrimestre del 1975, mensilmente per il periodo successivo, e saranno determinate in rapporto all'effettivo servizio prestato da ciascun agente nei periodi indicati.

Resta salva la disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1974, n. 42.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.692.776.880, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare al bilancio 1975:

I) variazione nello stato di previsione dell'entrata: aumento di L. 1.361.000.000 al titolo II, categoria II, cap. 30 « Quota di partecipazione al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 »;

II) variazione nello stato di previsione della spesa: aumento di L. 1.361.000.000 al titolo I, sezione VI, rubrica II, categoria VIII, cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »;

III) riduzione dello stanziamento relativo al cap. 380 di L. 1.692.776.880;

IV) istituzione del cap. 373 « Corresponsione di ulteriori somme alle aziende private esercenti autolinee in concessione per l'adeguamento del trattamento economico del personale » di lire 1.692.776.880.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 maggio 1975

VERDA

(4576)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751900)